

RELAZIONE D'UDIENZA  
presentata nella causa C-342/88 \*

I — Antefatti e procedimento

1. *Lo sfondo giuridico e i fatti della causa principale*

Il sig. Spits, cittadino olandese, è nato il 1° agosto 1914. Egli ha provato, conformemente alla disciplina belga, di aver svolto in Belgio attività di lavoro dipendente dal 1932 al 1938. Egli può d'altra parte far valere periodi d'assicurazione maturati nei Paesi Bassi fra il 1° agosto 1929 ed il 31 luglio 1979. Essendo perciò stato sottoposto alla legislazione di due Stati membri, il sig. Spits aveva diritto ad una pensione calcolata in base alle disposizioni dell'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [versione codificata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83, GU L 230, pag. 6]. I nn. 1 e 2 di questo articolo dispongono quanto segue:

« 1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto e le cui condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa ap-

plica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione.

Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lett. a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40, paragrafo 3:

a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

\* Lingua processuale: l'olandese.

- b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;
- c) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;
- d) (...) ».

Quando il sig. Spits ha presentato una domanda di pensione all'ente previdenziale olandese competente, questo ne ha informato l'ente previdenziale belga (Rijksdienst voor Pensioenen — Office national des pensions, in prosieguo: l'« ONP »), in conformità al regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [versione codificata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83: GU L 230, pag. 6].

Nel procedere al calcolo della pensione da pagarsi al sig. Spits, l'ONP ha applicato la norma nazionale pertinente, cioè l'art. 10 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti (*Moniteur belge* del 27.10.1967) (qui di seguito: il « RD n. 50 »). Ai sensi del primo paragrafo di detto articolo, il diritto alla pensione di vecchiaia è acquisito, per anno civile di lavoro, sulla base di una frazione della remunerazione annua (reale, fittizia o forfettaria) di cui si tiene conto fino al 75% o al 60%, secondo i casi. La frazione che corrisponde a ciascun anno civile ha per numeratore l'unità e per denominatore il numero d'anni civili compresi tra il 1° gennaio dell'anno in cui l'interessato ha compiuto il ventesimo anno d'età — data che non può tuttavia essere anteriore al 1° gennaio 1926 — ed il 31 dicembre dell'anno che precede il primo giorno del mese successivo al sessantesimo o al sessantacinquesimo compleanno dell'interessato, a seconda che si tratti di una donna o di un uomo; il denominatore non può tuttavia essere superiore a 45 per un uomo o a 40 per una donna.

Se il numero di anni civili di lavoro compiuti è superiore a 45 si tiene conto degli anni che danno diritto alla pensione più vantaggiosa. D'altra parte, quando l'interessato non può invocare una carriera lavorativa completa, la prassi amministrativa è di prendere in considerazione gli anni civili d'occupazione compiuti prima dei vent'anni di età.

Per calcolare la prestazione dovuta in forza dell'art. 10 del RD n. 50, l'ONP ha preso in considerazione tanto i periodi svolti in Belgio quanto quelli svolti all'estero. Poiché il totale degli anni belgi (1932-1938) e degli anni olandesi (agosto 1929 — luglio 1979)

superava manifestamente il denominatore (massimo) della frazione (nella fattispecie 45), l'ONP non ha preso in considerazione i due anni civili di lavoro 1932 e 1933, svolti dal sig. Spits prima di aver compiuto i vent'anni, poiché non si trattava di supplire ad una carriera incompleta. In base a questo calcolo, il sig. Spits si è visto concedere una pensione belga di 5/45, fondata sugli anni 1934-1938.

Egli ha contestato questa decisione facendo valere che non risulta da nessuna norma del RD n. 50 che sia necessario, per determinare la nozione di « carriera completa », sommare gli anni di lavoro svolti in Belgio e quelli svolti all'estero. In prima istanza questo argomento è stato accolto: il tribunale ha stabilito che gli anni 1932-1933 dovevano essere presi in considerazione ed ha accordato al sig. Spits una pensione di vecchiaia proporzionale di 7/45. L'ONP ha interposto appello avverso questa decisione dinanzi all'Arbeidshof di Gand. Quest'ultimo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale del seguente tenore:

« Se l'interessato, nel contesto sopra precisato, possa o no legittimamente esigere anche il riconoscimento degli anni 1932 e 1933 rimasti controversi fra le parti, anni per i quali risultano versati in Belgio contributi per la pensione certamente sufficienti e che sono anteriori al ventesimo anno d'età dell'interessato, che ha compiuto nei Paesi Bassi, a causa della sua occupazione in questo paese, una carriera lavorativa in base alla quale gli spetta una pensione AOW (Algemene OuderdomsWet) corrispondente ad un periodo assicurativo complessivo di cinquant'anni ».

## 2. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Il provvedimento di rinvio è stato depositato nella cancelleria della Corte il 28 novembre 1988.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, osservazioni scritte sono state depositate il 10 febbraio 1989 dal ricorrente, ONP, rappresentato dal sig. R. Masyn, amministratore generale, e il 17 febbraio 1989 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B.-J. Drijber e Sean van Raepenbusch, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, il 4 ottobre 1989, di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria ed ha assegnato la causa alla Prima Sezione.

## II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

Nelle sue osservazioni, l'ONP precisa che la pensione concessa al sig. Spits era calcolata sulla base dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento. In altri termini, la frazione 5/45 si riferisce ad una pensione prorata ai sensi di questo paragrafo e non ad una pensione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1.

L'ONP ritiene d'altra parte che la questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale riguarda il metodo di calcolo della pensione teorica e della pensione prorata, quale previsto dall'art. 46, n. 2.

Esso spiega che per calcolare l'importo teorico ai sensi della lett. a) dell'art. 46, n. 2, si deve tener conto dei sette anni (1932-1938) che il lavoratore ha provato di aver compiuto in Belgio e del periodo di 49 anni, 11 mesi e 30 giorni, svolto sotto il regime olandese dal 1° agosto 1929 al 31 luglio 1979. Tuttavia, in applicazione della lett. c) dell'art. 46, n. 2, è stata presa in considerazione soltanto la durata massima richiesta dalla legislazione belga per la concessione di una prestazione completa. Questo periodo, quale risulta dall'art. 10 del RD n. 50, è di 45 anni e, nel caso del sig. Spits, copriva gli anni che vanno dal 1934 al 1978. L'ONP ha in seguito proceduto al calcolo della pensione prorata, in conformità all'art. 46, n. 2, lett. b). Si è tenuto conto soltanto degli anni svolti sotto il regime belga e che si situavano nell'ambito del periodo 1934-1978, il che ha dato un risultato di 5/45, fondato sugli anni che vanno dal 1934 al 1938. Secondo l'ONP, non si possono beninteso prendere in considerazione, per il calcolo della pensione prorata, gli anni che sono stati esclusi dal calcolo della pensione teorica.

L'ONP sostiene che il suo calcolo era interamente conforme all'art. 46, n. 2, del regolamento. La presa in considerazione degli anni di lavoro svolti prima del compimento dei vent'anni o dopo il compimento dei sessantacinque anni è possibile unicamente in due casi: in primo luogo, quando il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dei differenti Stati membri non dà luogo ad una carriera completa e, in secondo luogo, nell'ipotesi di una carriera completa, per sostituire anni meno vantaggiosi.

L'ONP propone dunque di risolvere la questione sottoposta alla Corte nel modo che segue:

« Quando il beneficiario di una pensione dimostri di aver svolto una carriera in due o più Stati membri documentando tutti gli anni del periodo normale di riferimento, che corrisponde, in Belgio, al periodo compreso fra il 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto vent'anni ed il 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui ha compiuto sessantacinque anni, gli anni situati prima del ventesimo o dopo il sessantacinquesimo compleanno non sono presi in considerazione che se danno diritto ad una pensione più vantaggiosa che certi anni inclusi nel menzionato periodo di riferimento ».

Secondo la *Commissione*, la questione posta dall'*Arbeidshof* si riferisce al calcolo fatto secondo la legislazione belga, in applicazione dell'art. 46, n. 1, del regolamento. Sebbene essa non sia in disaccordo con l'interpretazione dell'art. 46, n. 2, fatta dall'ONP, la Commissione ritiene che gli anni 1932 e 1933 avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini del calcolo previsto dall'art. 46, n. 1.

D'altra parte, essa ricorda il limite imposto dall'art. 46, n. 3, del regolamento alle prestazioni da pagarsi in applicazione dei nn. 1 e 2 dello stesso articolo e constata che questo stesso limite è stato giudicato parzialmente incompatibile con l'art. 51 del Trattato CEE dalla Corte nella sua sentenza 21 ottobre 1975, *Petroni* (causa 24/75, Racc. pag. 1149). Secondo il « principio *Petroni* », confermato successivamente da una giurisprudenza costante, il limite posto dall'art. 46, n. 3, è inammissibile, in quanto imponga una decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali, inclusa la clausola anticumulo. A parere della Commissione, ne risulta che l'ONP avrebbe dovuto procedere ad una

comparazione supplementare fra l'importo della prestazione dovuta in base alla sola legislazione belga (tenuto conto delle clausole anticumulo), da una parte, e l'importo della prestazione dovuta in base all'art. 46 del regolamento nel suo insieme, dall'altra.

Quest'ultimo importo è fissato come segue. In primo luogo, occorre calcolare la prestazione alla quale l'interessato ha diritto tenuto conto dei periodi compiuti sotto il solo regime belga, facendo astrazione, conformemente all'art. 12, n. 2, del regolamento, da qualsiasi disposizione nazionale anticumulo (« prestazione autonoma »). Secondo la Commissione, il sig. Spits ha diritto, tenuto conto della prassi amministrativa belga che autorizza la presa in considerazione dei periodi anteriori al compimento dei vent'anni, ad una prestazione autonoma di 7/45, fondata sugli anni 1932-1938 inclusi. In un secondo momento, si calcola l'importo teorico e la prestazione prorata, conformemente all'art. 46, n. 2, il che dà luogo ad una frazione di 5/45; su questo punto la Commissione condivide l'opinione dell'ONP circa l'applicazione da farsi dell'art. 46, n. 2, lett. c). Poiché l'importo della prestazione autonoma risulta più elevato dell'altro, è di esso che si tiene conto provvisoriamente. In seguito, occorre applicare l'art. 46, n. 3, che prevede una riduzione dell'importo pagato se la somma di tutte le prestazioni autonome e prorata supera l'importo

teorico più elevato. La Commissione stima che è probabile, nel presente caso, che l'importo teorico calcolato in funzione della legislazione belga sia il più elevato. Se la somma delle prestazioni belga ed olandese, entrambe prestazioni autonome, supera questo importo teorico, ciascuna delle prestazioni sarà ridotta fino a concorrenza della metà della differenza. Infine, si effettua la comparazione supplementare prevista dalla giurisprudenza Petroni.

È dunque dopo un esame dettagliato dell'applicazione delle disposizioni comunitarie nel caso del sig. Spits che la Commissione suggerisce alla Corte di risolvere la questione ad essa sottoposta nel modo seguente:

« L'applicazione dell'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non impedisce all'ente previdenziale competente di prendere in considerazione, nell'uno o nell'altro stadio del calcolo d'una prestazione di vecchiaia previsto da questo articolo, periodi complementari riconosciuti dalla legislazione che esso applica, per valorizzare la prestazione considerata ».

G. Slynn  
giudice relatore